# CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTENA E L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VILLASTELLONE ODV”, C.F. E P.IVA 94069090010, CON SEDE IN VILLASTELLONE E AVENTE UNA SEZIONE DISTACCATA IN SANTENA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NAVETTA CIMITERIALE E MERCATALE.

Addi, \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_ dell’anno 2024, nella casa comunale tra il Comune di SANTENA, nella persona del Dirigente del settore di staff, Avv. Guglielmo Lo Presti, che lo rappresenta e l’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VILLASTELLONE ODV”, C.F. E P.IVA 94069090010, CON SEDE IN VILLASTELLONE (di seguito CROCE VERDE SANTENA) che, per mezzo del suo legale rappresentante sig. (…),

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

## ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento e lo svolgimento del servizio di trasporto sociale rivolto a soggetti fragili denominato “NAVETTA CIMITERIALE E MERCATALE”.

La parte privata assume gli obblighi nascenti dalla presente convenzione nella piena consapevolezza che essa sia in una situazione strutturale ed economico-finanziaria tale da permettere l’esecuzione dei servizi ivi indicati e per tutta la durata della convenzione.

## ART. 2 OPERATORI VOLONTARI

La CROCE VERDE SANTENA opera mediante volontari che prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà.

La CROCE VERDE SANTENA garantisce che tutti i volontari inseriti nelle attività che essa svolge sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle prestazioni richieste e adeguatamente formati.

La CROCE VERDE SANTENA è tenuta a stipulare con Compagnia primaria, per i propri aderenti, apposita polizza assicurativa contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa verificarsi in conseguenza di esse, esonerando il COMUNE da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.

La CROCE VERDE SANTENA provvede a garantire le attività in oggetto con volontari che, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla CROCE VERDE SANTENA, devono agire nel rispetto delle esigenze e della dignità delle persone coinvolte, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite durante l’espletamento delle attività.

## ART. 3 DURATA

La presente convenzione ha durata di anni 1 e, precisamente, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. È ammessa la proroga della presente convenzione, da concordare con la CROCE VERDE SANTENA e da disporre con espresso provvedimento dirigenziale, nelle more della procedura di affidamento del servizio in oggetto.

Il COMUNE ha facoltà di risolvere la presente convenzione, ove il servizio venga espletato senza l’ordinaria diligenza ovvero i mezzi vangano impiegati per scopi estranei alla convenzione.

## ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE

La CROCE VERDE SANTENA effettua il servizio in raccordo con l’ufficio assistenza sociale del COMUNE di SANTENA.

Il servizio di trasporto, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025, consiste in:

1. SERVIZIO NAVETTA MERCATO: n. 1 corsa (andata + ritorno) il giovedì nella fascia oraria compresa indicativamente tra le 8:00 e le 13:00;
2. SERVIZIO NAVETTA CIMITERO: n. 1 corsa (andata + ritorno) il venerdì pomeriggio nella fascia oraria compresa tra le 14:00 e le 19:00

La CROCE VERDE SANTENA comunica al Comune i nominativi dei volontari impiegati nello svolgimento delle attività, indicando le competenze possedute rispetto al servizio svolto, nonché le sostituzioni degli stessi volontari.

Ogni trasporto deve essere documentato su apposito registro, di cui una copia è tenuta presso la CROCE VERDE SANTENA e deve essere resa disponibile, a richiesta, al Comune.

La CROCE VERDE SANTENA si impegna a effettuare il servizio utilizzando propri mezzi idonei.

È fatto divieto a ciascun volontario di utilizzare un proprio mezzo provato di trasporto.

Per lo svolgimento del servizio il Comune corrisponde alla CROCE VERDE SANTENA un rimborso delle spese, nel limite massimo di complessivi € 5.000,0. Tale importo comprende i seguenti costi:

1. assicurazione degli automezzi dell’Associazione impiegati per lo svolgimento del servizio;
2. copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto;
3. costi telefonici sostenuti per il servizio e tutte le spese ad esso connesse;
4. carburante e ammortamento degli automezzi utilizzati;
5. costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti automezzi;
6. spese relative all’organizzazione e alla gestione del servizio.

La richiesta di rimborso delle spese deve essere corredata del rendiconto delle spese connesse al servizio ed effettivamente effettuate, debitamente documentate, e del registro dei trasporti effettuati.

Il COMUNE provvede alla verifica della documentazione pervenuta e alla liquidazione del rimborso delle spese entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione della richiesta.

## ART. 5 OBBLIGHI

La CROCE VERDE SANTENA si impegna affinché il servizio di trasporto venga reso con continuità per tutta la durata della convenzione.

La CROCE VERDE SANTENA è tenuta a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e quello approvato dall’ente.

Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al COMUNE delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività di trasporto.

Il COMUNE è tenuto a comunicare tempestivamente alla CROCE VERDE SANTENA ogni evento che possa incidere sull’attuazione del servizio e qualsiasi elemento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

## ART. 6 RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E VERIFICHE

La CROCE VERDE SANTENA è responsabile della gestione complessiva delle attività oggetto della convenzione e del relativo buon andamento, che può essere verificato dal COMUNE in qualsiasi momento.

L’Amministrazione ha titolo a verificare non solo che il servizio venga di fatto espletato ma anche che lo stesso venga espletato in modo diligente, corretto e nel rispetto delle norme di sicurezza.

A tal proposito, il COMUNE si riserva di monitorare e verificare l’efficacia del servizio, avendo cura di verificare che gli operatori assicurino lo svolgimento di un servizio professionale, nel rispetto dei diritti degli utenti, e nominando eventualmente un referente che vi provveda, concordando con la CROCE VERDE SANTENA eventuali variazioni e modifiche alle modalità tecnico-operative.

Le parti concordano di incontrarsi periodicamente per valutare congiuntamente i risultati delle attività realizzate, discutere eventuali variazioni ai piani predisposti e collaborare per possibili progettazioni.

## ART. 7 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Per espressa e concorde volontà delle parti, la presente convenzione si risolve di diritto, previa comunicazione scritta la CROCE VERDE SANTENA con indicazione dei motivi della risoluzione, allorquando LA CROCE VERDE SANTENA, direttamente o indirettamente, violi il precetto del mero rimborso delle spese.

La presente convenzione si risolve di diritto, altresì, qualora dovessero venir meno le ragioni della stessa, ossia vi sia rinuncia al servizio da parte degli utenti.

Il COMUNE può risolvere la presente convenzione nelle seguenti fattispecie:

1. la CROCE VERDE SANTENA perda, durante l’esecuzione della convenzione, i requisiti i requisiti di moralità professionale;
2. la CROCE VERDE SANTENA violi disposizioni di legge o di regolamento, ordinanze o prescrizioni delle competenti autorità;
3. la CROCE VERDE SANTENA venga sciolta e posta in liquidazione;
4. la CROCE VERDE SANTENA non abbia provveduto alla formazione e all'aggiornamento dei volontari, in funzione del tipo di servizio da svolgere;
5. in caso di provata inadempienza da parte della CROCE VERDE SANTENA dei propri obblighi derivanti dal presente atto;
6. in caso di sostanziale mutamento nell’assetto associativo che comprometta il rapporto con il COMUNE.

Nei suddetti casi, si procede alla risoluzione previa diffida, anche al fine di eliminare le cause che l’hanno determinata, ove possibile, senza oneri a carico del COMUNE se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla CROCE VERDE SANTENA, debitamente documentate, effettuate fino alla diffida e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni causati al COMUNE. La risoluzione ha luogo decorso il termine indicato dal COMUNE nell’atto di diffida.

## ART. 8 CONTROVERSIE

In caso di controversia tra le parti, si fa riferimento alla competente autorità giudiziaria.

## ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione, non avendo natura patrimoniale, viene redatta in duplice originale e è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Le parti concordano che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l’interpretazione del presente accordo, si debba privilegiare l’interpretazione più favorevole all’interesse pubblico quale finalità esclusiva per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l’Amministrazione è tutrice.

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, le parti ritengono applicabili i principi di cui al codice civile in tema di obbligazioni e contratti e rinviano alle norme vigenti in materia.

Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, si informa la CROCE VERDE SANTENA che, nell’instaurazione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale, il Comune tratta i dati personali della stessa in conformità alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti normativi. Tale trattamento avviene per tutta la durata del rapporto contrattuale e successivamente per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e istituzionali. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. I dati trattati non vengono diffusi e possono essere dall’ente comunicati ai soggetti incaricati del proprio trattamento all’interno della relativa struttura. Possono essere comunicati, altresì, a soggetti esterni, individuati dal Comune quali Responsabili del Trattamento, per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra l’Associazione e il Comune stesso. In relazione ai dati personali dell’Associazione, quest’ultima può esercitare tutti i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Reg. UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento, ovvero al Comune di SANTENA.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune

Per la CROCE VERDE SANTENA